

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

 Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
 Preposto   
 RSPP   
 Lavoratore  
 Altro 

## Esito

 Assoluzione  
 Condanna   
 Pena detentiva   
 Pena detentiva+pecuniaria   
 Pena pecuniaria   
 Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costituita parte civile  
 Quantum   
 Altri elementi 
 1\* Grado 
 2\* Grado 
 precedente cassazione 
 Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio   
 Malattia   
 Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

 Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro   Salute Sicurezza 

## Fattispecie

Quale committente e responsabile dei lavori le era contestato di non aver designato il coordinatore per la sicurezza nell'ambito di un cantiere per la realizzazione di un palcoscenico per concerto musicale.

## Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato   
 Pubblico   
 Cantiere   
 Ufficio  
 Fabbrica   
 Altro

## Principio di diritto

L'art. 88, d. lgs. n. 81 del 2008 - come novellato dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce - che le disposizioni di cui al titolo IV dello stesso testo (compreso, quindi, l'art. 90 qui contestato) si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013; tale decreto è stato poi emanato il 22/7/2014, e per l'appunto prescrive - all'art. 2, capo 1 (Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali) - che le disposizioni di cui al citato titolo IV trovino esecuzione, "ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3"

(ossia, attività:

- a) funzionali allo svolgimento di spettacoli che si svolgono al di fuori del montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui all'articolo 1, comma 3;
- b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
- c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
- d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m).

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

## Note

L'assunto difensivo è fondato, atteso che - con riguardo a condotte (omissive) tenute il 15/8/2012 nell'allestimento di un palco per concerto - non poteva trovare applicazione la disciplina di cui al citato titolo IV del d. lgs. n. 81 del 2008, espressamente estesa anche alla specifica materia che occupa soltanto con il d.l. n. 69 del 2013, successivamente attuato con il decreto interministeriale richiamato.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**